

SENTENZA 3159/12
CRONOLOGICI 11940
REPERTORIO 7203



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Firenze, Sezione I^a civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Domenico Paparo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] R.G. promossa da [REDACTED], quale liquidatore giudiziale del Concordato Preventivo della [REDACTED] e di quello di [REDACTED] [REDACTED] quali eredi accettanti con beneficio d'inventario di [REDACTED], elettivamente domiciliati in Firenze presso l'avv. [REDACTED], che li rappresenta e difende **ATTORI**

contro

[REDACTED], elettivamente domiciliato in Firenze presso l'avv. [REDACTED], che lo rappresenta e difende **CONVENUTO**

[REDACTED], elettivamente domiciliato in Firenze presso l'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende **CONVENUTO**

[REDACTED], elettivamente domiciliata in Firenze presso l'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende **CONVENUTA**

Oggetto: revocatoria ordinaria

Conclusioni per parte attrice: "accertare e dichiarare la inefficacia nei confronti degli esponenti dell'atto di disposizione del patrimonio rappresentato dalla cessione a titolo gratuito della partecipazione azionaria detenuta nella società [REDACTED] effettuata in data 16.5.2003 da [REDACTED] [REDACTED], ordinando l'annotazione della sentenza nel libro dei soci; dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e comunque rigettare qualsiasi domanda avanzata ex adverso...; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari".

Conclusioni per [REDACTED] "respingere la domanda attrice...; condannare, ai sensi dell'art. 96 cpc il [REDACTED] in proprio al risarcimento del danno che si determina in € 100.000,00 salva quella diversa maggiore o minore somma ritenuta dal Giudice in via di equità; con vittoria di spese, funzioni ed onorari".

Conclusioni per [REDACTED] "respingere la domanda attrice...; condannare, ai sensi dell'art. 96 cpc il [REDACTED] in proprio al risarcimento del danno che si determina in € 100.000,00 salva quella diversa maggiore o minore somma ritenuta dal Giudice in via di equità; con vittoria di spese, funzioni ed onorari".

Conclusioni per [REDACTED]: "respingere ogni domanda proposta nei (suoi)

confronti...; con vittoria di spese, funzioni ed onorari".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Gli attori hanno chiesto la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 cc, dalla cessione a titolo gratuito della partecipazione azionaria detenuta nella [redacted] effettuata in data 16.5.2003 da [redacted] *esponendo;*

- di vantare nei confronti del primo consistenti crediti oggetto di due giudizi

- uno per risarcimento del danno conseguente all'inadempimento all'obbligazione di trasferire a favore di [redacted] il 17,50% delle quote della [redacted], danno quantificato in £. 1.935.000.000 (pari ad € 999.334,10) come restituzione di quanto pagato, oltre rivalutazione monetaria e alla differenza fra quanto pagato e il maggior valore delle quote da trasferirsi (domanda pendente in appello dopo il rigetto della domanda in Tribunale di Firenze)

- uno per danno da responsabilità extracontrattuale nel quale era intervenuta sentenza del Tribunale di Firenze che aveva condannato il convenuto al risarcimento del danno nella misura di € 1.618.906,71 oltre rivalutazione monetaria dal 25.2.91 oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, una di appello che l'aveva riformata ed avverso la quale pendeva ricorso per cassazione;

- che nel maggio del 2003, cioè subito dopo una sentenza del Tribunale di Firenze che lo aveva condannato (fra gli altri) al risarcimento del danno a loro favore nella misura di € 1.618.906,71 oltre accessori, [redacted] aveva ceduto gratuitamente al figlio [redacted] il 50% delle azioni della [redacted];

- che oltre a dette azioni, [redacted] aveva solo altre partecipazioni azionarie di scarso valore ed il 50% di un piccolo appartamento in Firenze di modesto valore considerato il credito vantato dalla procedura, pari ad oltre 5 milioni di euro;

- che per l'azione revocatoria ordinaria è sufficiente il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito;

- che la cessione, *rectius* donazione, era stata chiaramente realizzata allo scopo di recare pregiudizio alle ragioni del creditore come emergeva dall'essere avvenuta subito dopo la suddetta sentenza di condanna e dalla gratuità del trasferimento (con la conseguenza, ex art. 2901, 2° comma, cc, dell'irrelevanza della conoscenza da parte del terzo del pregiudizio alle ragioni del creditore) ed a favore del figlio non coinvolto (a differenza della figlia

██████████) nel giudizio di responsabilità.

2. ██████████, osservato che le ragioni di credito di controparte erano infondate -pur riconoscendo che anche la pendenza di un giudizio palesemente infondato consentiva la proposizione di una revocatoria- resisteva alla domanda assumendo l'inesistenza dell'*eventus damni* in quanto:

- era titolare -a fronte di crediti vantati da controparte per circa 5.000.000 euro- di beni largamente capienti di valore di almeno 14.422.900 euro costituiti, sulla base delle visure che produceva:

- dalla quota del 26,25% della ██████████ quota che, sulla base del fatturato, valeva 3.973.000 euro;

- dalla quota del 50% della ██████████, proprietaria di un immobile del valore di 7.000.000 euro;

- dalla quota del 27,38 della ██████████, proprietaria di un capannone del valore di 8.000.000 euro;

- dalla quota del 25% della ██████████, società immobiliare i cui cespiti valevano circa 5.000.000 euro;

- dalla quota del 25% della ██████████, società immobiliare i cui cespiti valevano circa 9.500.000 euro;


- dalla quota del 26% della ██████████, proprietaria di immobili del valore di circa 4.500.000 euro;

- le quote cedute al figlio, per iniziare a consentirgli di subentrare nelle sue attività, senza intaccare le quote oggetto di uno dei procedimenti, avevano un valore di € 2.191.200.

Il convenuto proponeva altresì domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc nei confronti del liquidatore giudiziale in proprio, posto che aveva autonomamente deciso -ed indotto il GD ad autorizzare- una azione revocatoria infondata, rilevando:

- che il Giudice Delegato gli avesse espressamente chiesto, in calce alla richiesta di autorizzazione, di dare notizie circa altri beni su cui soddisfare le pretese della Curatela;

- che questi, il giorno dopo, aveva esposto la presenza di altre quote societarie ma (a parte quella della ██████████ che indicava come incapiente) tutte di minoranza e perciò di scarso valore oltre che dell'appartamento in comproprietà con la moglie e dava per allegate visure non rintracciate nella



documentazione prodotta;

- che egli aveva ceduto il 40% del capitale della [redacted] ai creditori del Concordato e che pertanto il [redacted] conosceva il valore e che anzi, in una causa del 1995 aveva affermato che il valore dei beni della società superava i 3 miliardi di lire, per cui non poteva qualificare come incapiente.

3. [redacted] resisteva alla domanda rilevando:

- che il padre avrebbe voluto donargli l'intera partecipazione nella [redacted] ma aveva voluto mantenere la proprietà delle quote oggetto del giudizio promosso dalla procedura concorsuale;

- che la donazione non aveva arrecato danno alle ragioni creditorie degli attori posta la capienza del patrimonio del padre, inalterato dal 2003.

Anche questo convenuto proponeva domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc nei confronti del liquidatore giudiziale in proprio, sulla base delle stesse considerazioni sopra esposte e rilevando che la domanda impediva la commerciabilità della quota.

4. La società [redacted] rilevava di non essere legittimata passiva nell'azione revocatoria proposta e di dubitare che l'annotazione della sentenza potesse essere effettuata a norma dell'art. 2355 cc e chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.

5. Gli attori nella prima memoria ex art. 183 cpc replicavano:

- che solo la richiesta inefficacia del trasferimento avrebbe ricostituito in capo a [redacted] la maggioranza del capitale sociale che costituiva l'unica condizione per rendere di fatto possibile l'acquisto da parte di un terzo;

- che la domanda ex art. 96 cpc poteva essere proposta solo nei confronti di una parte e tale non era il liquidatore giudiziale in proprio, il quale peraltro aveva rappresentato al GD la sostanziale non realizzabilità del patrimonio residuo;

- che, quanto alle osservazioni della [redacted] l'art. 2355, comma 3, legittimava la domanda di annotazione per la quale essa era stata convenuta in giudizio.

6. Il convenuto [redacted] nella prima memoria ex art. 183 cpc a sua volta

- aggiungeva di essere proprietario anche del 98% della [redacted] qualificata di valore consistente;

- precisava che non sussisteva neanche il requisito della frode posto che non sussisteva il pregiudizio.

7. Gli attori ribattevano che la ██████ aveva presentato solo bilanci in perdita, mentre quelli della ██████ e della ██████ presentavano utili modesti o perdite, pure modeste.


8. La domanda deve essere accolta.

9. E' anzitutto incontestato -e conforme, del resto, alla giurisprudenza costante, condivisa dal giudicante (cfr. da ultimo Cass, 9.2.12, n. 1893)- che anche i crediti *sub iudice* possono legittimare all'azione revocatoria, che non ha scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica a favore dei creditori, compresi quelli meramente eventuali (Cass, 18.3.2003, n. 3981), purché non si tratti di una aspettativa *prima facie* pretestuosa e che possa invece valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass, 18.7.2008, n. 20002), requisiti che nel caso non sono neanche ipotizzati.

10.1. Sussiste l'elemento oggettivo dell'*eventus damni*, per cui è pacifica in giurisprudenza l'affermazione secondo cui ricorre anche per il pericolo di danno derivante dalla sola maggiore difficoltà nell'escussione (cfr. Cass, 17.10.2001, n. 12678) o dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass, 29.4.2009, n. 10052; Cass, 4.3.2008, n. 5816; Cass, 17.1.2007, n. 966; Cass, 17.7.2007, n. 15880; Cass, 7.7.2007, n. 15310).

10.2. Il creditore può limitarsi a provare la variazione patrimoniale, senza che debba provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo valutarne compiutamente le caratteristiche; grava quindi sul debitore che ne eccepisca l'insussistenza l'onere di provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà ("non essendo richiesta, a fondamento dell'azione di azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'*eventus damni*": Cass, 17.1.2007, n. 966; cfr. Cass, 31.5.2007, n. 12770; Cass., 18.3.2005, n. 5972; Cass., 6.8.2004, n. 15257; Cass., 24.7.2003, n. 11471).

10.3. I convenuti ██████ hanno eccepito proprio questa circostanza, sostenendo che il dante causa -a fronte di crediti vantati da controparte per circa 5.000.000 euro- era titolare di beni largamente capienti



di valore di almeno 14.422.900 euro.

10.4. Deve anzitutto rilevarsi che i valori delle partecipazioni in società personali (██) non possono essere conteggiati ai fini che qui interessano per la considerazione che esse sono sostanzialmente impignorabili, avendo il creditore del socio diritto solo alla quota di liquidazione

Invero alle società in accomandita semplice si applicano, ai sensi dell'art. 2315 cc, le disposizioni relative alle società in nome collettivo, "in quanto compatibili"; le norme relative alle società in nome collettivo prevedono, all'art. 2305 cc, che il creditore particolare del socio non possa chiedere la liquidazione della quota del socio suo debitore finché dura la società; la norma deve evidentemente essere letta in relazione all'art. 2270, relativo al creditore del socio di una società semplice, in considerazione del fatto che l'art. 2293 dichiara applicabili alle società in nome collettivo le disposizioni stabilite per la società semplice "in quanto" le norme dettate nel capo relativo alle prime "non dispongono"; e le norme di tale capo nulla prevedono in materia se non l'art. 2305.


Esso dunque regola la materia in modo differente dal disposto relativo alle società semplici: per esse, infatti, l'art. 2270 prevede, al secondo comma, la facoltà per il creditore particolare del socio, in caso di incapacienza degli altri beni di questi, di chiedere la liquidazione della quota del suo debitore.

E' invece applicabile alle società in nome collettivo -e dunque alle società in accomandita semplice- il disposto del primo comma dell'art. 2270 che prevede, fra l'altro, che il creditore del socio possa compiere "atti conservativi sulla quota spettante a quest(i)... nella liquidazione"; non solo nulla induce a ritenere la non applicabilità di detta norma, ma anzi l'art. 2305 acquista maggior senso proprio se letto in relazione al disposto dell'art. 2270.

In sostanza, mentre il creditore del socio di una società semplice, può compiere atti conservativi sulla quota e chiederne la liquidazione, il creditore del socio di una snc -o di una sas- può compiere atti conservativi sulla quota ma non chiederne la liquidazione ma solo l'assegnazione della quota di liquidazione.

Per tale motivo la CTU non ha avuto ad oggetto anche il valore delle suddette partecipazioni.

10.5. La CTU ha accertato, con motivazione pienamente convincente e



rispondente anche alle osservazioni dell'attore, che -alla data dell'atto di disposizione, che è quello a cui deve valutarsi la sussistenza del requisito dell'*eventus damni*- il valore delle quote delle società di capitali in capo al debitore (e calcolando in capo a lui il 100% delle quote [redacted], avendone trasferito il 50% lo stesso giorno dell'atto dispositivo in questione) ammontava a circa 3.623.000 euro.

Il rilievo che, alla data della cessione delle azioni della [redacted], il credito vantato dall'attore -che lo stesso convenuto [redacted] indica come quantificato da controparte in circa € 5.000.000 (pag. 10 comparsa di costituzione e risposta), conformemente, peraltro alle risultanze in atti (rivalutando il credito vantato nella prima domanda, si arriva a circa 1.912.000 euro e rivalutando quello della seconda, a circa 2.386.000 euro, per un totale di circa 4.298.000 euro cui vanno aggiunti gli interessi legali, oltre all'altro danno vantato nella prima domanda) evidenzia largamente la sussistenza del requisito oggettivo, risultando chiaro non solo la maggiore difficoltà per il creditore a soddisfarsi, ma anche la incapacienza del patrimonio residuo del debitore.

E' evidente, infatti, che proprio la necessità di "*riavvolgere la pellicola*" al maggio 2003, correttamente evidenziata dal convenuto [redacted] nella conclusionale, comporta la necessità di considerare le ragioni creditorie *come allora vantate* -e non come poi (non) accertate, nei giudizi, sicché non ha rilevanza ai fini di causa la pronuncia della Cassazione che ha rigettato definitivamente la domanda degli odierni attori relativa al danno da responsabilità extracontrattuale.

11. Quanto all'elemento soggettivo, trattandosi pacificamente di atto a titolo gratuito, per l'accoglimento della domanda di revocatoria, devono ricorrere le condizioni di cui all'art. 2901, n. 1) cc, e, posto che l'atto dispositivo avvenne in pendenza dei due giudizi di cui si è detto (e perciò posteriore al sorgere delle ragioni dei crediti), è sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, e cioè la semplice conoscenza -cui va equiparata la agevole conoscibilità- da parte del debitore di tale pregiudizio, (senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore) la cui prova può essere data tramite presunzioni (cfr. Cass, 17.1.2007, n. 966; Cass, 22.7.2005, n. 15389; Cass, 11.2.2005, n. 2748; Cass, 1.6.2000, n. 7262).

Nel caso, non può peraltro non rilevarsi come l'atto dispositivo sia stato



posto in essere subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Firenze che aveva condannato il convenuto [REDACTED] a pagare complessivamente al [REDACTED] e al Concordato Preventivo oltre 1.618.000 euro, oltre rivalutazione monetaria dal 25.2.91 e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.

Pur essendo ovviamente il dante causa consapevole di avere -alla data della donazione- un patrimonio comunque consistente, tuttavia era altresì consapevole dell'ammontare delle domande pendenti nei suoi confronti e può pertanto largamente presumersi che fosse in condizioni di sapere che l'atto dispositivo arrecava pregiudizio ai creditori nel senso di rendere loro più difficile il soddisfarsi sul suo patrimonio.

12. L'accoglimento della domanda revocatoria comporta evidentemente il rigetto della domanda dei convenuti [REDACTED] di risarcimento del danno ex art. 96 cpc, a prescindere dalla questione del soggetto verso cui è rivolta.

13. La domanda nei confronti della [REDACTED] non può essere accolta, in assenza di disposizione normativa in materia: l'art. 2355 cc è relativo a ben altra fattispecie (il trasferimento delle azioni).

14. Le spese -liquidate in dispositivo secondo le tariffe vigenti pro tempore (tutte le attività si sono svolte anteriormente all'entrata in vigore dell'ultimo DM in materia)- seguono la soccombenza, che fa carico ai convenuti [REDACTED] a cui carico vengono definitivamente poste -fra le parti- le spese di CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1) dichiara l'inefficacia nei confronti degli attori della cessione a titolo gratuito della partecipazione azionaria detenuta nella [REDACTED] effettuata in data 16.5.2003 da [REDACTED];

2) rigetta la domanda degli attori nei confronti nei confronti della [REDACTED];

3) rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti [REDACTED];

4) condanna i convenuti [REDACTED] in solido, a rimborsare agli attori le spese di giudizio che liquida in € 498,00 per spese imponibili; € 402,98 per spese non imponibili; € 8.245,00 per diritti; € 40.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP di legge e dichiara compensate quelle fra gli attori e la [REDACTED];

5) pone definitivamente -fra le parti- le spese di CTU a carico dei convenuti

[REDACTED]

Firenze, 26.9.12

Il Giudice
dr. Domenico Paparo



IL FUNZIONARIO
Il Cancelliere
GIUDIZIARIO
Loretta Eusepi

Depositato in Cancelleria il **27 SET. 2012**
Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO
GIUDIZIARIO
Loretta Eusepi

